

**N. R.G. 2020/225 lav.**



**TRIBUNALE di PIACENZA**

**LAVORO**

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **225/2020** promosso da:

**COORDINAMENTO PROVINCIALE USB LAVORO PRIVATO Piacenza**

**RICORRENTE**

contro

**SAN MARTINO soc.coop. a r.l.**

**CONVENUTA**

Il giudice Filippo Ricci, letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

visto l'art. 28 L. n. 300/1970

**RILEVATO**

la ricorrente, organismo locale di USB lavoro privato, sindacato nazionale intercategoriale, lamenta condotta antisindacale della convenuta cooperativa, la quale, nonostante USB sia il sindacato più rappresentato tra i soci prestatori di lavoro, in uno dei maggiori appalti piacentini – quello presso IKEA – dove San Martino svolge l'attività caratteristica di logistica, movimentazione e confezionamento merci – non esegue le trattenute sulle buste paga dei soci lavoratori onde versare al sindacato i contributi degli iscritti, mentre, invece, in un altro importante appalto di San Martino, quello di cui è committente Gualapack spa (già Safta spa), nel quale gli iscritti a USB sono la maggioranza assoluta, la convenuta esegue la trattenuta e versa regolarmente i contributi sindacali.

La convenuta non nega il fatto, ma si difende con argomentazioni giuridiche: differenza tra cessione del credito e delegazione di pagamento; adesione, solo in itinere, di USB ad accordo interconfederale tra le organizzazioni dei lavoratori e quelle del “movimento” cooperativo (tra cui Confcooperative, mandataria di San Martino); natura di detto accordo interconfederale, che sarebbe solo un compendio “istruttivo” sulla rilevazione e compilazione delle deleghe, ma non obbligherebbe la datrice di lavoro ad accettarle; imperfezione delle deleghe pervenute dai soci



lavoratori iscritti a USB che non integrerebbero i requisiti di una valida negoziazione né ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c., né ai sensi dell'art. 1269 c.c..

#### RITENUTO

Al giudice, che conosce il diritto (iura novit curia), ma processa fatti, non può sfuggire che presso due diverse unità produttive, gli appalti Gualapack e Ikea, distanti qualche decina di chilometri, il comportamento della datrice di lavoro sia diametralmente opposto.

Poiché nell'antisindacalità della condotta datoriale alcun peso ha l'elemento soggettivo, non importa quali possano essere le ragioni di una differenza così rimarchevole, ma è certamente inverosimile che i soci lavoratori di Gualapak abbiano ceduto il credito ineccepibilmente, mentre, invece, quelli di Ikea non abbiano chiaramente espresso siffatta volontà, ed è invece evidente – e grandemente sintomatico della evocata antinsindacalità – che presso Gualapack gli iscritti USB siano oramai maggioranza, mentre presso Ikea, pur essendo molti, ancora non siano maggioranza, sicché il trattamento deteriore ben potrebbe derivare da scarso o nullo gradimento, magari della committente.

Ciò che importa è, invece, che il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 stat.lav. e il susseguente D.P.R. n. 313/1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo, sicché “i lavoratori, nell'esercizio della autonomia privata e mediante la cessione del credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato. Qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporta in concreto, a suo carico, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto all'organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza, dovendosi escludere, atteso il carattere di proporzionalità insito in tale valutazione, che possa ritenersi provata la suddetta eccessiva gravosità solamente in ragione dell'elevato numero di dipendenti dell'azienda, la cui esclusiva considerazione comporterebbe l'iniquo risultato di ritenere soggette all'onere di operare le ritenute sindacali richieste dai lavoratori le imprese di medie e piccole dimensioni e di escludere quelle più grandi” (cfr., inter alia, cass. n. 9049/2011).

La convenuta neanche si difende sull'eccessiva gravosità (e ben si comprende, atteso che, incontestatamente, esegue le trattenute sulle buste paga e versa i correlati contributi al sindacato per una parte della propria forza lavoro iscritta a USB) e il resto, per quanto qui rileva, può agevolmente ricavarsi dalle clausole generali ex artt. art. 1374 e 1375 dianzi citati.



Così come, al netto dell'intenzione, è di agevole lettura l'oggettivo ostacolo frapposto alla libera esplicazione dell'attività e della libertà sindacale.

Pertanto, il ricorso è accolto e le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (procedimento monitorio di valore indeterminabile e di particolare importanza), seguono la soccombenza.

Onde rimuovere gli effetti del comportamento illegittimo sul versante (non patrimoniale) di una corretta relazione sindacale è sufficiente disporre l'affissione del decreto nella bacheca aziendale per la durata di un mese.

### **P.Q.M.**

Il giudice del lavoro dichiara antisindacale che SAN MARTINO soc.coop. a r.l. ometta di trattenere sulle buste paga dei soci lavoratori iscritti a USB LAVORO PRIVATO e in servizio nell'appalto Ikea di Piacenza le quote della retribuzione che gli stessi soci lavoratori hanno dichiarato di voler destinare al sindacato di appartenenza; per l'effetto:

dichiara tenuta SAN MARTINO soc.coop. a r.l. all'immediato versamento in favore di USB LAVORO PRIVATO delle quote maturate a far tempo dalla data in cui ciascun socio lavoratore ha presentato la rispettiva dichiarazione di delega al pagamento ovvero di cessione del credito retributivo, autorizzando il recupero dei correlati contributi sindacali a carico dei disponenti soci lavoratori in non meno di dieci rate mensili;

ordina la cessazione della condotta sindacale e dichiara SAN MARTINO soc.coop. a r.l. tenuta al versamento in favore di USB LAVORO PRIVATO delle quote maturande a far tempo dal presente decreto;

dispone che il presente decreto sia esposto nelle bacheche aziendali di SAN MARTINO soc.coop. a r.l. per la durata di un mese;

dichiara tenuta e condanna SAN MARTINO soc.coop. a r.l. a rifondere le spese di giudizio di USB LAVORO PRIVATO coordinamento provinciale di Piacenza che liquida in euro 5.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con pagamento in favore dei procuratori costituiti che dichiarano di averle anticipate.

Si comunichi.

4.7.2020

Il giudice Filippo Ricci

